

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3652 del 16/07/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 - DITTA ZANNONI PETROLI - IMPIANTO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3802 del 16/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.10483/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"ZANNONI PETROLI" – Castelnuovo ne' Monti.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";

Vista la D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D. G.R. n. 286 del 14/2/2005";

Vista la D.G.R. n. 1795/2016 della Regione Emilia Romagna "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"ZANNONI PETROLI"** avente sede legale e impianto in Comune di **Castelnuovo ne' Monti – Via Sparavalle n.10** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **distribuzione carburanti**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/2016/2536 del 09/03/2016 e successive integrazioni prot. n. PGRE/2018/6808 del 29/05/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale – Distretto Nord – Castelnovo Monti prot. n. PGRE/2018/7653 del 18/06/2018;

Visto il nulla osta allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale del Comune di Castelnovo ne' Monti, competente Autorità per lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e smi, acquisito al prot.n.PGRE/2018/7898 in data 21/06/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**ZANNONI PETROLI**" ubicato nel Comune di **Castelnovo ne' Monti – Via Sparavalle n.10** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della D.G.R. 1053/2003
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R. 286/2005
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della D.G.R. 1053/2003;

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue di dilavamento in orpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R. 286/2005;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte dell Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003

Nella documentazione tecnica presentata, la Ditta riferisce che:

- Lo scarico oggetto del presente allegato è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, annessi all'attività di commercializzazione dei prodotti petroliferi, ed è indicato nella planimetria di riferimento, datata maggio 2018, con la sigla S2.
- Il trattamento dei reflui avviene mediante:
 - fossa Imhoff da 1.200 litri;
 - filtro batterico anaerobico da 2 m³.
- L'approvvigionamento idrico è da acquedotto.
- Il corpo idrico recettore è il Rio Gradellino.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della presente Autorizzazione e secondo le indicazioni del costruttore ed, al termine dei lavori, dovrà essere rilasciata, da parte del Direttore dei Lavori, dichiarazione attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza agli elaborati ed ai contenuti di cui al precedente punto 1. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente, e dovrà essere visionabile da parte degli agenti accertatori.
3. Il pozzetto di ispezione, assunto per il controllo, deve essere installato a valle dell'impianto, e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA, ed indicato in modo visibile.
4. È tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
5. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di funzionamento degli impianti, ed effettuare gli interventi di manutenzione degli stessi, secondo le indicazioni del costruttore, con una periodicità almeno annuale, conservando copia della relativa documentazione.
6. I fanghi prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti, conservando copia della relativa documentazione in modo da renderla visionabile agli agenti accertatori.
7. Deve essere garantito il deflusso nel corpo idrico recettore dello scarico e tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso nel recettore medesimo.
8. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni necessarie per realizzare l'intervento relativo allo stabilimento, le opere e la rete fognaria/impianti di depurazione e scarico, comunque nel rispetto della normativa vigente e senza pregiudizio di terzi.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale , ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 286/2005

Dati Tecnici

Nella documentazione tecnica presentata, la Ditta riferisce che:

- Lo scarico oggetto del presente allegato, indicato nella planimetria di riferimento, datata maggio 2018, con la sigla S1, è costituito dalle acque reflue di dilavamento derivanti dal piazzale, di circa 1.377 m², interessato da traffico veicolare e dal carico/scarico dei prodotti petroliferi.
- La rete fognaria e l'impianto di trattamento non sono variati rispetto a quanto precedentemente autorizzato.
- Le acque reflue di dilavamento sono trattate da un impianto monoblocco con funzione di dissabbiatura e disoleatura, dotato di filtro a coalescenza.
- L'approvvigionamento idrico è da acquedotto, utilizzato per i servizi igienici.
- Il corpo idrico superficiale recettore delle acque di scarico è il Rio Gradellino, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle dell'impianto di depurazione, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento dei reflui o dal proprietario o da ditta specializzata e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati sia dal proprietario, sia da ditta specializzata, presso l'impianto.
6. La Ditta dovrà dotarsi di sistemi atti ad indicare tempestivamente il malfunzionamento degli impianti di trattamento, in particolare per la verifica del riempimento del comparto oli della vasca di disoleazione.
7. I fanghi prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06; i formulari di trasporto devono essere conservati e tenuti a disposizione per gli organi di controllo.
8. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di

campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.

9. Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico dello scarico delle acque, che attesti il rispetto dei limiti tabellari, relativamente ai seguenti parametri di tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore a 3 ore.
10. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
11. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. Il punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso nel recettore medesimo.
12. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente e senza pregiudizio nei confronti di terzi.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta allegata, emerge che la stessa rispetta i limiti previsti dalla legislazione vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.